



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Consiglio

Seduta del 27 luglio 2023

Il giorno 27 luglio 2023 alle ore 15:00 si riunisce il Consiglio dell'Istituto, in presenza e in videoconferenza, per discutere il seguente ordine del giorno:

1. Comunicazioni
2. Approvazione del verbale della seduta del 10 luglio 2023
3. Aggiornamento sullo stato delle relazioni sindacali
4. Piano triennale del fabbisogno 2023-2025: Aggiornamento
5. Disciplinare sulla protezione del whistleblower
6. Varie ed eventuali

Sono presenti il Presidente facente funzioni Prof. Francesco Maria Chelli e la Consigliera Dott.ssa Maria Rosaria Prisco in presenza, i Consiglieri Prof. Mauro Gasparini e Prof. Federico Visconti in videoconferenza.

Interviene in videoconferenza la Consigliera Maria Teresa D'Urso, delegata della Corte dei Conti.

Svolge le funzioni di segretario il Dott. Michele Camisasca, Direttore generale dell'Istituto, supportato dalla Dott.ssa Rosa Panariello.

La seduta è validamente costituita ai sensi dell'art. 8, comma 5, dello Statuto dell'Istituto.

Omissis

5. Disciplinare sulla protezione del whistleblower

Omissis

Il **Consiglio** approva, con voto unanime, il Disciplinare recante "Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne all'Istat", adottando la seguente deliberazione.

DELIBERAZIONE n. 14/2023

IL CONSIGLIO

Visto il decreto legislativo del 6 settembre 1989, n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica;



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 166 del 7 settembre 2010, con il quale è stato adottato il Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218 recante “Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124”;

Visto lo Statuto dell’Istituto nazionale di statistica approvato con deliberazione n. CDXLIV del Consiglio nella seduta del 7 dicembre 2017, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 25 novembre 2016 n. 218, come modificato con deliberazione n. CDXCV del 13 dicembre 2019 e;

Visto il Regolamento di organizzazione dell’Istituto nazionale di statistica approvato dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXV del 29 aprile 2019 come modificato con deliberazione n. CDXCVI del 13 dicembre 2019;

Viste le Linee fondamentali di organizzazione e la costituzione delle strutture dirigenziali dell’Istituto, approvate dal Consiglio dell’Istituto con deliberazione n. CDLXXXIX del 2 ottobre 2019, e, in particolare l’Allegato 2, come sostituito, a decorrere dal 1 luglio 2022, dall’Allegato 1 alla deliberazione n. 12/2022 del 17 giugno 2022, recante “Strutture dirigenziali dell’Istituto nazionale di statistica”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 recante Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Vista la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione”;

Vista la legge 30 novembre 2017, n. 179, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”;

Vista la delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 recante “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne.”;

Vista la direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;



ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”;

Visto il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

Visto lo schema di Disciplinare recante “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne all'Istat”;

Considerato che il disciplinare sopra citato è stato trasmesso il 12 luglio 2023 in consultazione alle OO.SS. al fine di acquisire eventuali osservazioni sul modello di segnalazione proposto e che al 20 luglio scorso, data di conclusione della suddetta procedura, non sono pervenute osservazioni;

Nella seduta del 27 luglio 2023

DELIBERA

l'adozione del Disciplinare recante “Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne all'Istat”, allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

Il punto all'ordine del giorno è approvato seduta stante.

Omissis

Il Segretario



Istituto Nazionale di Statistica

DISCIPLINARE

Protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle disposizioni normative nazionali. Procedura per la presentazione e gestione delle segnalazioni interne all'Istat¹

¹ Adottato con deliberazione del Consiglio n. 14/2023 del 27 luglio 2023



Istituto Nazionale di Statistica

Sommario

Breve descrizione dell'istituto e della finalità della procedura	3
DEFINIZIONI.....	5
1. Ambito soggettivo: soggetti tutelati	7
2. Ambito oggettivo: la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia.....	8
3. Il sistema di protezione del segnalante.....	10
3.1 Tutela della riservatezza.....	10
3.2 Protezione da misure ritorsive.....	11
3.3 Limitazioni della responsabilità	12
3.4 Previsione di misure di sostegno.....	13
4. I canali di segnalazione interni all'Istituto	13
4.1 Segnalazione scritta.....	14
4.2 Segnalazione orale	17
5. Altri canali di segnalazione.....	18
5.1 Segnalazione esterna all'Istituto	18
5.2 Divulgazione pubblica	18
6. Segnalazione di condotte illecite del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza (RPCT) e dei soggetti "istruttori"	19
7. Il ruolo del RPCT	19
8. Istruttoria di competenza del RPCT.....	20
9. Gestione della segnalazione	21
10. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni.....	21
11. Gruppo di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione	21
12. Trattamento dei dati personali.....	22
13. Comunicazione.....	23
14. Revisione del disciplinare	23



Istituto Nazionale di Statistica

Breve descrizione dell'istituto e della finalità della procedura

L'istituto giuridico del *whistleblowing* è stato introdotto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione», adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal contesto ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione europea. In particolare, l'art. 1, co. 51, della richiamata legge ha inserito l'art. 54-bis all'interno del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche». Tale norma prevede un regime di tutela del dipendente pubblico che segnala condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Una prima importante riforma dell'istituto si deve alla legge 30 novembre 2017 n. 179, «Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato», entrata in vigore il 29 dicembre 2017.

Tra le modifiche di maggior rilievo apportate dalla citata legge n.179/2017 all'art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 rilevano: l'ampliamento dell'ambito soggettivo di applicazione; la valorizzazione del ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) nella gestione delle segnalazioni; il sistema generale di tutela e protezione del segnalante, che comprende la garanzia di riservatezza sull'identità, la protezione da eventuali misure ritorsive adottate dalle amministrazioni o enti a causa della segnalazione, nonché la qualificazione della segnalazione effettuata dal *whistleblower* come "giusta causa" di rivelazione di un segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico o industriale o di violazione del dovere di lealtà e fedeltà.

In applicazione della legge n.179/2017, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha emanato le *"Linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing)"*, adottate con Delibera n. 469 del 9 giugno 2021.

Un ulteriore impulso riformatore alla materia, in ambito europeo, è derivato dall'emanazione della direttiva (UE) 2019/1937 del 23 ottobre 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione, entrata in vigore il 16 dicembre 2019, che ha introdotto, per la prima volta e per tutti gli Stati membri, un vero e proprio **diritto alla segnalazione**. L'obiettivo della direttiva è quello di uniformare la disciplina della protezione dei *whistleblower* in tutto il territorio dell'Unione, introducendo delle norme minime comuni di tutela.

Il Parlamento italiano ha successivamente adottato la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Legge di delegazione europea 2019-2020) con la quale è stata conferita, con l'art. 23, la delega al Governo per il recepimento della direttiva c.d. *whistleblowing*. In attuazione della Legge di delegazione, il Consiglio dei ministri ha emanato il decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (entrato in vigore il 30 marzo 2023), con cui è stata definitivamente recepita la direttiva (UE) 2019/1937 e le cui disposizioni hanno effetto a decorrere dal 15 luglio 2023.



Istituto Nazionale di Statistica

Con il suddetto decreto legislativo vengono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

- a) Articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- b) Articolo 6, commi 2-ter e 2-quater, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- c) Articolo 3 della legge 30 novembre 2017, n. 179.

La direttiva europea e il decreto legislativo hanno profondamente innovato la disciplina in materia di *whistleblowing*, prevedendo una serie di novità che coinvolgono sia il settore pubblico che il settore privato e che, di fatto, rendono il *whistleblowing* una manifestazione della “libertà di espressione”.

Per quanto concerne le pubbliche amministrazioni, tra le principali novità si possono annoverare: l’ampliamento dei soggetti segnalanti; la previsione della figura del “facilitatore”, l’ampliamento dei soggetti ai quali si applicano le misure di protezione; l’ampliamento della tipologia di illeciti che possono essere oggetto di segnalazione; la previsione di differenti canali di segnalazione e, per le segnalazioni interne, di diverse modalità di presentazione delle stesse; la ridefinizione della centralità del ruolo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; la previsione di una dettagliata disciplina in tema di obbligo di riservatezza che assume un ruolo fondamentale in materia di *whistleblowing* e di trattamento e conservazione dei dati relativi alle segnalazioni - quest’ultima in raccordo con quanto previsto dal regolamento (UE) 2016/679; la tutela specifica del segnalante contro misure ritorsive; la qualificazione di “violazioni” estesa anche al settore della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

Il presente disciplinare ha la finalità di aggiornare la disciplina interna dell’Istituto in tema di *whistleblowing*, con particolare riferimento alla regolamentazione della gestione delle segnalazioni di illeciti e alla tutela del c.d. *whistleblower*, al fine di renderla coerente con le disposizioni introdotte dalla direttiva (UE) 2019/1937 e al relativo decreto con cui tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento giuridico nazionale.



Istituto Nazionale di Statistica

DEFINIZIONI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
RPCT	Responsabile per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza
<i>Whistleblower</i>	Dipendente e tutti i soggetti espressamente indicati nel Disciplinare che segnalano violazioni del diritto nazionale (illeciti civili, amministrativi, penali e contabili) e del diritto dell'Unione Europea
<i>Whistleblowing</i>	Istituto di tutela per la segnalazione di illeciti [Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 di attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019]
Linee guida ANAC	<i>Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali</i>
<i>violazioni</i>	Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato
<i>informazioni sulle violazioni</i>	Informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'Amministrazione, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni
<i>segnalazione</i>	comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni (interna, esterna, divulgazione pubblica)
<i>segnalazione interna</i>	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna messo a disposizione dell'Amministrazione
<i>segnalazione esterna</i>	Comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni presentata tramite il canale di segnalazione messo a disposizione dall'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)



Istituto Nazionale di Statistica

<i>divulgazione pubblica</i>	Comunicazione finalizzata a rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni, effettuata tramite stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone
<i>segnalante</i>	Persona fisica che effettua la segnalazione o la divulgazione pubblica di informazioni sulle violazioni acquisite nell'ambito del proprio contesto lavorativo
<i>facilitatore</i>	Persona fisica, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo, che assiste la persona segnalante nel processo di segnalazione e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata
<i>contesto lavorativo</i>	L'insieme delle attività lavorative o professionali, presenti o passate, svolte nell'ambito dell'Amministrazione attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni relative a violazioni, e con riferimento alle quali potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile
<i>persona coinvolta</i>	Persona fisica o giuridica menzionata, nella segnalazione interna o esterna ovvero nella divulgazione pubblica, come persona alla quale è attribuita la violazione o come persona comunque implicata nella violazione segnalata o divulgata
<i>ritorsione</i>	Qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, il quale provochi o possa provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto
<i>seguito</i>	Azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione del canale di segnalazione al fine di valutare la sussistenza dei fatti segnalati, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate
<i>riscontro</i>	Comunicazione alla persona segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione



Istituto Nazionale di Statistica

1. Ambito soggettivo: soggetti tutelati

Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla tutela del segnalante (*whistleblowing*), come previsto dal decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" sono considerate "segnalazioni" di condotte illecite quelle effettuate dai seguenti soggetti:

- a) tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione a tempo indeterminato ovvero a tempo determinato;
- b) i lavoratori e collaboratori di imprese private che prestano opere o servizi in favore dell'Istituto;
- c) i collaboratori e i tirocinanti e volontari, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività lavorativa presso l'Istituto;
- d) i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'Istituto;
- e) persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso soggetti del settore pubblico.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente o successivamente alla costituzione del rapporto di lavoro o altro rapporto giuridico.

A tali soggetti si applicano, quindi, tutte le misure di protezione di cui al successivo paragrafo 3, come espressamente previsto dal decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937. Tali misure si applicano, altresì, ai "facilitatori".

Nello specifico, la tutela della riservatezza dell'identità si applica al segnalante, al facilitatore, alle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione.

Inoltre, il decreto amplia la platea dei soggetti a cui si applicano le specifiche tutele dalle ritorsioni. Oltre ai soggetti sopra elencati e ai facilitatori, le tutele dalle ritorsioni si applicano anche:

- a) alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante che abbiano con detta persona uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- b) ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorino nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che abbiano con detta persona un rapporto abituale e corrente.



Istituto Nazionale di Statistica

2. Ambito oggettivo: la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente disciplinare la segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia di condotte illecite sulle violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea di cui i soggetti elencati al paragrafo 1 del presente disciplinare siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo. Tali condotte sono da identificarsi in comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione.

In particolare, le condotte illecite oggetto delle segnalazioni *whistleblowing* comprendono fenomeni tra loro diversi qualora si verifichino nell'ambito del diritto nazionale oppure dell'Unione Europea.

a) Violazioni del diritto nazionale:

- illeciti penali;
- illeciti contabili;
- illeciti civili;
- illeciti amministrativi.

b) Violazioni del diritto dell'Unione Europea:

- illeciti nell'ambito dei seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

A titolo esemplificativo si pensi ai cd. reati ambientali, quali scarico, emissione o altro tipo di rilascio di materiali pericolosi nell'aria, nel terreno o nell'acqua, oppure raccolta, trasporto, recupero o smaltimento illecito di rifiuti pericolosi;

- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione Europea di cui all'articolo 325 del Trattato sul funzionamento dell'Unione (TFUE), specificati nel diritto derivato pertinente dell'Unione Europea.

Si pensi, ad esempio, alle frodi, alla corruzione e a qualsiasi altra attività illegale connessa alle spese dell'Unione.

Tra le violazioni segnalabili rientrano anche le attività illecite finalizzate ad un accesso non autorizzato alle informazioni protette dal cosiddetto segreto statistico, come previsto dall'art. 9 del d.lgs. n. 322 del 1989.



Istituto Nazionale di Statistica

Le informazioni oggetto di segnalazione possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni. Si pensi, ad esempio, all'occultamento o alla distruzione di prove circa la commissione della violazione.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

La segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia di condotte illecite, oltre a riferirsi ad una condotta illecita, deve avere come scopo la salvaguardia “dell'interesse all'integrità della pubblica amministrazione”². A tal proposito, l'eventuale sussistenza e portata di interessi personali del segnalante, come ad esempio lamentele di carattere personale, contestazioni, rivendicazioni o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi, comporta che tali segnalazioni non possano essere ricomprese nella categoria di segnalazioni di *whistleblowing*, a meno che esse siano collegate o collegabili alla violazione di regole procedurali interne all'amministrazione e che siano indicative di un malfunzionamento della stessa. Inoltre, la tutela non si applica alle segnalazioni di informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, alle notizie prive di fondamento, scarsamente attendibili e alle c.d. “voci di corridoio”.

Sono quindi escluse, ad esempio, le segnalazioni riguardanti vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra la persona segnalante e un altro lavoratore.

Il d.lgs. n. 24/2023 si applica altresì alle disposizioni in materia di esercizio del *diritto dei lavoratori* di consultare i propri rappresentanti o i sindacati, di protezione contro le condotte o gli atti illeciti posti in essere in ragione di tali consultazioni, di autonomia delle parti sociali e del loro diritto di stipulare accordi collettivi nonché di repressione delle condotte antisindacali di cui all'art. 28 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Rientrano nella fattispecie delle segnalazioni di *whistleblowing* anche i fatti appresi in virtù dell'ufficio rivestito (“nesso con il rapporto di lavoro”), nonché le notizie acquisite in occasione e/o a causa dello svolgimento delle mansioni lavorative, sia pure in modo casuale. Tale previsione si applica a tutti i soggetti di cui al paragrafo 1 del presente disciplinare.

Pertanto, a rilevare è l'esistenza di una relazione qualificata tra il segnalante e il soggetto pubblico o privato nel quale il primo opera, relazione che riguarda attività lavorative o professionali presenti o anche passate.

Le informazioni sulle violazioni devono essere il più possibile circostanziate, affinché il RPCT disponga di elementi sufficienti per lo svolgimento dell'attività istruttoria di sua competenza.

² Presupposto essenziale ai sensi dell'art. 1, co.1, del D.lgs. n. 24/2023.



Istituto Nazionale di Statistica

In particolare, è necessario che risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

Per quel che concerne le segnalazioni anonime, ossia quelle effettuate da un soggetto che non fornisce le proprie generalità, si specifica che le stesse, ove opportunamente circostanziate, sono acquisite dall'amministrazione secondo le modalità illustrate nel paragrafo 4 del presente disciplinare.

3. Il sistema di protezione del segnalante

Il sistema di protezione del segnalante previsto dalla disciplina del *whistleblowing* è composto dai seguenti tipi di tutela:

3.1 Tutela della riservatezza.

Il contenuto delle segnalazioni può essere utilizzato esclusivamente per dare adeguato seguito alle stesse; le segnalazioni e la relativa documentazione sono, altresì, sottratte al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e al diritto di accesso civico generalizzato di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Al fine di prevenire l'adozione di misure discriminatorie nei confronti del segnalante, particolare tutela è riconosciuta alla riservatezza del nominativo di quest'ultimo e di ogni altra informazione da cui possa evincersi, direttamente o indirettamente, la sua identità.

La tutela della riservatezza va assicurata anche in ambito giurisdizionale e disciplinare, nel caso di procedimenti avviati a seguito della segnalazione. In particolare:

- nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 c.p.p.;³
- nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei Conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria.
- nell'ambito del procedimento disciplinare attivato dall'amministrazione, l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su

³ Tale articolo prevede l'obbligo del segreto sugli atti compiuti nelle indagini preliminari "*fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non oltre la chiusura delle indagini preliminari*".



Istituto Nazionale di Statistica

accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora, invece, la contestazione dell'addebito sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto segnalato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso della persona segnalante alla rivelazione della propria identità.

Il d. lgs. N. 24/2023 disciplina poi due casi in cui per rivelare l'identità del segnalante devono concorrere la previa comunicazione scritta delle ragioni che rendono necessaria tale rivelazione e il previo consenso espresso del segnalante.

- nel procedimento disciplinare laddove il disvelamento dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa del soggetto a cui viene contestato l'addebito disciplinare;
- nei procedimenti avviati a seguito alla segnalazione, laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta⁴.

Il decreto prevede inoltre che la tutela della riservatezza sia garantita anche alla persona segnalata (c.d. persona coinvolta), al facilitatore, sia per quanto riguarda l'identità, sia con riferimento all'attività in cui l'assistenza si concretizza; e alle persone diverse dal segnalato, ma comunque menzionate nella segnalazione (si pensi ad esempio a persone indicate come testimoni). La riservatezza di questi soggetti va garantita fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione e nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante. Fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità giudiziarie.

3.2 Protezione da misure ritorsive

È vietata ogni forma di ritorsione, intendendosi con ciò qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica, che provochi o possa provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto⁵. Il segnalante che subisce misure o comportamenti ritorsivi – anche solo tentati o minacciati – può segnalare l'evento all'ANAC che procederà ad accertare la fondatezza o meno dell'accaduto; l'onere di provare che

⁴ All'esercizio di tale diritto di difesa è naturalmente propedeutico quello di essere informato della segnalazione, che è garantito al segnalato solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione dell'attività di verifica e di analisi della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione. A sostegno della persona segnalata e del suo diritto di difesa, l'art. 12, co. 9 del d.lgs. 24/2023 ha riconosciuto che il segnalato possa essere sentito o venga sentito, dietro sua richiesta, anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni scritte e documenti.

⁵ A titolo esemplificativo vedasi l'elencazione ex art. 17 comma 4, d.lgs. 24/2023 nonché il paragrafo 4.2.1 dello schema delle Linee Guida Anac.



Istituto Nazionale di Statistica

tali condotte o atti siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione, alla divulgazione pubblica o alla denuncia è a carico di colui che li ha posti in essere. Compete all'Autorità giudiziaria (giudice ordinario) adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione del divieto di ritorsioni e la dichiarazione di nullità degli atti adottati. L'atto o il provvedimento ritorsivo può essere in ogni caso oggetto di annullamento in sede di autotutela da parte dell'Amministrazione, indipendentemente dagli accertamenti di ANAC.

Le condizioni per l'applicazione della tutela dalle ritorsioni ex D.lgs. n. 24/2023 sono le seguenti:

- a) il soggetto ha segnalato, denunciato o ha effettuato la divulgazione pubblica in base ad una convinzione ragionevole che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate o denunciate, siano veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo di applicazione del decreto;
- b) la segnalazione o divulgazione pubblica è stata effettuata secondo le modalità previste dal Capo II del d.lgs. n. 24/2023;
- c) è necessario un rapporto di consequenzialità tra segnalazione, divulgazione o denuncia effettuata e le misure ritorsive subite.

L'inversione dell'onere della prova non opera a favore delle persone e degli enti diversi dal segnalante di cui all'art. 17, comma 2, d.lgs. n. 24/2023 (ad esempio, facilitatori, colleghi).

La protezione prevista in caso di ritorsioni non trova applicazione in presenza di una sentenza, anche non definitiva di primo grado, che accerti nei confronti del segnalante la responsabilità penale per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati connessi alla denuncia, ovvero la sua responsabilità civile, per aver riferito informazioni false riportate intenzionalmente con dolo o per colpa; nei casi di accertamento delle citate responsabilità al soggetto segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

3.3 Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni di disposizioni:

- coperte dall'obbligo di segreto;
- relative alla tutela del diritto d'autore;
- relative alla protezione dei dati personali.

Non è punibile altresì chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

Per beneficiare della tutela occorre che la segnalazione sia fondata, necessaria per svelare la violazione, che rientri tra le violazioni segnalabili e secondo le modalità previste dal d.lgs. n. 24/2023; inoltre, la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia devono essere basate su informazioni non acquisite illecitamente.



Istituto Nazionale di Statistica

Le limitazioni della responsabilità operano esclusivamente al ricorrere delle suddette condizioni in assenza delle quali vi sarebbero conseguenze in termini di responsabilità penale, civile e amministrativa.

3.4 Previsione di misure di sostegno

La normativa prevede che l'ANAC stipuli convenzioni con enti del Terzo settore per fornire misure di sostegno al segnalante, che consistono in informazioni, assistenza e consulenza a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni riconosciuta dalle disposizioni normative nazionali ed europee, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato (cfr. l'elenco, pubblicato dall'ANAC sul proprio sito, degli enti del Terzo settore).

La protezione in caso di ritorsioni è estesa anche a soggetti diversi dal segnalante in ragione del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, come il facilitatore e le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che abbiano con detta persona uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, nonché i colleghi della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente.

4. I canali di segnalazione interni all'Istituto

Il decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 identifica tre differenti canali di segnalazione di cui il *whistleblower* può avvalersi sulla base di specifiche condizioni, ovvero:

- il **canale interno** all'amministrazione in cui ha avuto luogo la violazione;
- il **canale esterno** (gestito esclusivamente dall'ANAC);
- la **divulgazione pubblica** (tramite la stampa, mezzi elettronici o mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone).

Inoltre il decreto, nel recepire l'indicazione contenuta nella normativa europea, prevede che si debba effettuare una denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile nei casi in cui il diritto dell'Unione o quello nazionale imponga alle persone segnalanti di rivolgersi alle autorità nazionali competenti, per esempio nell'ambito dei loro doveri e delle loro responsabilità professionali, o perché la violazione costituisce reato.

La norma privilegia espressamente l'utilizzo del canale interno all'amministrazione in cui si presume sia avvenuta la violazione da segnalare, in quanto una più efficace prevenzione e accertamento delle violazioni passa attraverso l'acquisizione di informazioni pertinenti da parte dei soggetti più vicini all'origine delle violazioni stesse. Per segnalazione interna si intende la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni.

Pertanto, il segnalante deve necessariamente utilizzare, in via prioritaria, i canali di segnalazione messi a



Istituto Nazionale di Statistica

disposizione dall'Istituto, vale a dire:

- a) **segnalazione scritta**;
- b) **segnalazione orale**, anche mediante **incontri diretti** con il RPCT su richiesta del segnalante.

Tali canali sono di seguito illustrati. Gli ulteriori canali di segnalazione contemplati dalla norma, diversi da quello interno, ossia il canale esterno e la divulgazione pubblica, sono trattati nei paragrafi successivi.

All'esito dell'istruttoria, il RPCT fornisce un riscontro alla persona segnalante. Al riguardo, come espressamente precisato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nelle Linee Guida adottate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, si precisa che, *in conformità all'art. 2, co. 1, lett. o), del d.lgs. 24/2023, per "riscontro" si intende la comunicazione alla persona segnalante delle informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione; ai sensi del medesimo articolo, co. 1, lett. n), per "seguito" si intende l'azione intrapresa dal soggetto cui è affidata la gestione della segnalazione per valutare la sussistenza dei fatti, l'esito delle indagini e le eventuali misure adottate.*

4.1 Segnalazione scritta

In Istituto la segnalazione scritta può essere presentata attraverso la piattaforma informatica appositamente progettata per segnalare una o più condotte illecite al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza (RPCT). La piattaforma è raggiungibile sia dall'apposita pagina contenuta nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, sia dalla Intranet, nella relativa pagina dedicata all'argomento. La trasmissione avviene mediante la compilazione di un *form online*. I dati inseriti nel sistema sono cifrati, in modo tale da essere resi inintelligibili a tutti gli utenti, eccetto che al RPCT. L'accesso alla piattaforma prevede una doppia autenticazione, tramite l'utilizzo di *pass-code*, per tutti gli utenti abilitati nonché per il segnalante stesso. Al Sistema possono accedere il RPCT e i soggetti, appositamente incaricati con atto formale dell'amministrazione, che lo coadiuvano nello svolgimento dell'istruttoria in qualità di "istruttori" della segnalazione. Affinché tali soggetti possano accedere al contenuto della segnalazione, è necessario che il RPCT fornisca loro l'abilitazione di volta in volta per ogni singola segnalazione acquisita dal sistema. Ai soggetti "istruttori" è preclusa la possibilità di prendere visione dell'identità del segnalante. Il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione accedendo al sistema informativo ogni qualvolta lo ritenga opportuno. Il sistema consente, altresì, al RPCT di interloquire con il segnalante, anche senza conoscerne l'identità, e di richiedere eventuale documentazione aggiuntiva che reputi necessaria per lo svolgimento dell'istruttoria e che il segnalante all'occorrenza potrà caricare sulla piattaforma. Tale interlocuzione si svolge interamente all'interno della piattaforma e si attiva esclusivamente su istanza del RPCT e dei soggetti "istruttori" che lo coadiuvano. In tal caso, il segnalante verrà opportunamente avvisato con un'apposita notifica e potrà rispondere al RPCT accedendo alla piattaforma, anche per caricare ulteriore materiale utile ai fini dell'istruttoria.



Istituto Nazionale di Statistica

Al termine della procedura di presentazione della segnalazione, il sistema attesta l'acquisizione della segnalazione e fornisce al segnalante un codice identificativo univoco per la segnalazione inserita, tramite il quale sarà possibile verificare lo stato di lavorazione della pratica. Tramite tale codice il segnalante può accedere al sistema e verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria secondo le seguenti casistiche:

- **“Acquisita dal sistema:** *la segnalazione è stata inviata al RPCT*”;
- **“In lavorazione – Preistruttoria RPCT/SGS”** (analisi della segnalazione da parte del RPCT e del gruppo di supporto);
- **“In lavorazione – Interlocuzione con il segnalante”**;
- **“Interlocuzione con soggetti/organismi/uffici interni all'Istituto”** (per acquisizione elementi informativi utili ai fini dell'istruttoria);
- **“Conclusa – Archiviata”** (la fase di istruttoria di competenza del RPCT risulta terminata e non viene dato seguito alla segnalazione, poiché la condotta segnalata non rientra tra le violazioni previste dalla normativa di specie);
- **“Conclusa – Trasmessa ad altri soggetti/organismi/autorità per il seguito di competenza”** (la fase istruttoria di competenza del RPCT risulta terminata e viene dato seguito alla segnalazione poiché la condotta segnalata rientra tra le violazioni previste dalla normativa di specie).

L'applicazione informatica consente, altresì, l'inserimento di segnalazioni c.d. “anonime”, ossia le segnalazioni effettuate da un soggetto che non fornisce le proprie generalità. Resta fermo che la segnalazione “anonima”, pur essendo acquisita e registrata dal sistema, segue un iter differenziato rispetto alle segnalazioni di *whistleblowing*, in quanto la segnalazione anonima non è ricompresa nell'ambito di applicazione del decreto, il cui scopo è appunto proteggere l'identità del segnalante. La segnalazione anonima, infatti, rende impossibile porre in essere le tutele previste dalla norma poiché il segnalante non è identificabile. In ogni caso, se la segnalazione anonima riguarda fatti di particolare rilevanza o gravità ovvero presenta informazioni adeguatamente circostanziate, con dovizia di particolari, avvalorate da documenti che ne confermano l'attendibilità, può essere tenuta in considerazione e sarà gestita come segnalazione “ordinaria”. Tuttavia, come espressamente previsto dall'art. 16, co. 4, del d.lgs. n. 24/2023, le tutele previste dal suddetto decreto si applicano anche nei casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione europea, in conformità alle condizioni di cui all'articolo 6 del suddetto decreto.

Tutte le operazioni effettuate nel sistema informativo dal RPCT e dai soggetti “istruttori” sono tracciate e riportate in un'apposita sezione accessibile esclusivamente agli utenti autorizzati e abilitati.

Le istruzioni per l'accesso e l'utilizzo del sistema informativo sono riportate in un apposito **Manuale** che sarà pubblicato sulla Intranet e sul sito web dell'Istituto, nelle rispettive pagine dedicate all'argomento.



Istituto Nazionale di Statistica

Il sistema informativo, progettato in attuazione dei principi contenuti nel decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, risulta altresì coerente con la normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento EU/2016/679 e con quanto previsto dal d.lgs. n. 196/2003. Tale sistema, specificamente, garantisce:

- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante secondo quanto prescritto dalla normativa;
- la tutela della riservatezza del contenuto della segnalazione nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati attraverso l'utilizzo di strumenti di crittografia *end-to-end*;
- l'identificazione di ogni segnalazione ricevuta mediante l'attribuzione di un codice univoco, registrando la data e l'ora di ricezione;
- la separazione tra i dati identificativi del segnalante e il contenuto della segnalazione, prevedendo l'adozione di codici sostitutivi dei dati identificativi, in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità *pseudonimizzata* e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione, della documentazione ad essa allegata nonché dell'identità di eventuali soggetti segnalati, garantendo l'accesso a tali informazioni solo ai soggetti autorizzati con apposito atto dell'amministrazione e previsti nell'iter procedurale;
- l'accesso sicuro e protetto all'applicazione per tutti gli utenti mediante l'adozione di sistemi di autenticazione e autorizzazione opportuni;
- la tracciabilità di tutte le operazioni eseguite, ad eccezione di quelle che possano ricondurre all'identità o all'attività degli utenti;
- lo scambio di messaggi o documenti tra segnalante e istruttore, nel corso dell'istruttoria, mediante meccanismi interni alla piattaforma che tutelano l'identità del segnalante;
- la verifica, da parte del segnalante, dello stato di avanzamento dell'istruttoria in qualsiasi momento tramite l'accesso al sistema informativo;
- l'adozione di protocolli sicuri e standard per il trasporto dei dati (in particolare, è usato il protocollo *https*).

Per quanto concerne le politiche di accesso ai dati, con particolare riferimento agli amministratori del sistema informatico, costoro potranno accedere al sito per ragioni tecnico-applicative; è comunque preclusa a tali soggetti la possibilità di prendere visione dei dati inseriti nel sistema poiché questi risultano crittografati e, quindi, non leggibili da parte di soggetti diversi dal RPCT.

Per le segnalazioni scritte trasmesse senza l'utilizzo della piattaforma informatica, l'Istituto garantisce l'acquisizione tramite protocollo autonomo dedicato e riservato (Nodo di protocollo denominato "*whistleblowing*"), di cui il RPCT è l'unico responsabile e la cui gestione è attribuita al RPCT stesso nonché ai soggetti "istruttori". Per effettuare tali segnalazioni è necessario compilare lo specifico modulo (*Modulo per la segnalazione di whistleblowing*), reperibile sulla Intranet e sul sito web



Istituto Nazionale di Statistica

dell'Istituto, nelle rispettive pagine dedicate all'argomento, sottoscrivendolo e trasmettendolo tramite servizio postale al seguente indirizzo "Responsabile per la prevenzione della corruzione dell'Istat – Via Cesare Balbo n. 16, CAP 00184 Roma", congiuntamente a copia di un valido documento di identità del segnalante (persona fisica o legale rappresentante dell'associazione/persona giuridica). La trasmissione della segnalazione dovrà avvenire in doppia busta chiusa: la prima con i dati identificativi del segnalante unitamente alla fotocopia del documento di riconoscimento; la seconda con la segnalazione, in modo da separare i dati identificativi del segnalante dalla segnalazione. Entrambe dovranno poi essere inserite in una terza busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata al RPCT". Sulle buste non dovranno ovviamente essere riportate le generalità del mittente.

4.2 Segnalazione orale

L'Istat mette a disposizione dei *whistleblower* un canale di segnalazione che, previa presentazione dell'informativa sul trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, consente l'acquisizione delle segnalazioni in forma orale.

A tale scopo, il *whistleblower* che intende rivolgersi di persona al RPCT per segnalare una violazione di cui sia venuto a conoscenza nell'ambito del contesto lavorativo, può richiedere un appuntamento ad hoc telefonando al numero appositamente dedicato, nei giorni e negli orari indicati nell'apposita pagina contenuta nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale dell'Istituto e sulla Intranet nella relativa pagina dedicata all'argomento. A seguito di tale richiesta viene fissato un incontro diretto con il RPCT, entro 15 giorni; in caso di assenza del RPCT, l'incontro sarà fissato il primo giorno utile a far data dal quindicesimo giorno successivo all'arrivo della richiesta di appuntamento. Durante l'incontro, previa presentazione dell'informativa al segnalante sul trattamento dei dati personali e delle informazioni necessarie per reperire il testo completo di tale informativa, il RPCT è assistito da almeno un componente del gruppo che lo coadiuva nella gestione delle segnalazioni ("soggetti istruttori" appositamente nominati con provvedimento dell'Amministrazione), che si occuperà di acquisire la segnalazione verbalizzando quanto dichiarato dal segnalante. Al termine della trascrizione, il verbale viene sottoscritto dal segnalante.

Qualora il segnalante acconsenta, durante l'incontro il soggetto "istruttore" inserisce altresì, per conto del segnalante, la segnalazione nella piattaforma informatica appositamente dedicata. In tal caso, al termine dell'incontro, viene rilasciato al segnalante il codice identificativo univoco per la segnalazione, tramite il quale il segnalante potrà verificare lo stato di lavorazione della pratica accedendo direttamente alla piattaforma informatica.



Istituto Nazionale di Statistica

5. Altri canali di segnalazione

5.1 Segnalazione esterna all'Istituto

Si intende la comunicazione scritta od orale delle informazioni sulle violazioni presentata all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).

Ferma restando la priorità che la normativa attribuisce esplicitamente al canale interno all'amministrazione per l'invio della segnalazione, la persona segnalante può effettuare una segnalazione esterna se, al momento della sua presentazione:

- a) non è stato attivato il canale di segnalazione interna, anche se obbligatorio per legge, ovvero, qualora attivato, non sia conforme a quanto previsto dalla normativa;
- b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito, oppure non è stata intrapresa un'azione per affrontare la violazione;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere, sulla base di circostanze concrete allegate ed informazioni effettivamente acquisibili, che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa possa determinare il rischio di ritorsione;
- d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Per le modalità di presentazione delle segnalazioni all'ANAC si rinvia a quanto regolamentato dalla stessa Autorità nelle apposite Linee Guida approvate con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023.

5.2 Divulgazione pubblica

Si intende la comunicazione mediante la quale il segnalante rende di pubblico dominio le informazioni sulle violazioni, avvalendosi di mezzi quali la stampa, mezzi elettronici o comunque mezzi di diffusione come i social network, in grado di raggiungere per loro natura un numero elevato di persone, veicolando informazioni e scambi tra reti di persone e organizzazioni.

La persona che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal d.lgs. n. 24/2023 se, al momento della divulgazione, ricorrono le seguenti condizioni:

- la persona segnalante ha preventivamente effettuato una segnalazione interna seguita da una esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro nei termini previsti dalla norma;
- la persona segnalante ha fondati e ragionevoli motivi di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse, tale da necessitare un immediato disvelamento della notizia e una risonanza che ne impedisca gli effetti;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto.



Istituto Nazionale di Statistica

6. Segnalazione di condotte illecite del Responsabile per la prevenzione della corruzione e la promozione della trasparenza (RPCT) e dei soggetti “istruttori”

Qualora la segnalazione riguardi una condotta illecita ascrivibile al RPCT dell'Istituto, gli interessati possono inviare la stessa direttamente all'ANAC.

Nel caso in cui la condotta illecita riguardi, o coinvolga come persona informata dei fatti, uno dei soggetti “istruttori”, di cui al paragrafo 11 del presente disciplinare, è possibile inviare la segnalazione al RPCT utilizzando il sistema informativo o gli altri canali interni messi a disposizione dall'Istituto, di cui al paragrafo 4 del presente disciplinare.

Il RPCT, una volta acquisita la segnalazione, avrà cura di abilitare alla visualizzazione del contenuto della segnalazione e alla gestione delle operazioni conseguenti i soggetti “istruttori” ad esclusione del soggetto “istruttore” a cui la segnalazione si riferisce o che risulta indicato nella segnalazione come persona informata dei fatti.

In tale caso, al soggetto “istruttore” che risulta coinvolto, a vario titolo, nella segnalazione, non sarà consentito accedere alle informazioni relative alla segnalazione, né, altresì, sarà messo a conoscenza dell'arrivo della segnalazione fino a quando ciò si renderà necessario per lo svolgimento e la conclusione dell'istruttoria. A tale scopo, il soggetto “istruttore” potrà essere convocato in audizione, all'occorrenza, dal RPCT come qualsiasi soggetto segnalato o a conoscenza dei fatti.

7. Il ruolo del RPCT

L'art. 4, co.5, del d.lgs. n. 24/2023 affida al RPCT la gestione del canale interno per le segnalazioni di condotte illecite.

Nel caso in cui la segnalazione pervenga ad un soggetto diverso dal RPCT (ad esempio il superiore gerarchico del segnalante), egli la trasmette, entro sette giorni dal suo ricevimento, al RPCT, dando contestuale notizia della trasmissione alla persona segnalante.

Il RPCT, una volta fornito riscontro al segnalante entro i termini previsti (sette giorni) dell'acquisizione a sistema della segnalazione, pone in essere gli atti necessari a una prima “attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute” (cfr. paragrafo 8 del presente Disciplinare).

Il RPCT è, pertanto, il soggetto autorizzato, per legge, a trattare i dati personali del segnalante e, eventualmente, a conoscerne l'identità.

Come espressamente indicato dall'Autorità nazionale Anticorruzione⁶ (ANAC), non spetta al RPCT accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'Istituto, a pena di sconfinare nelle competenze dei soggetti a ciò preposti o della magistratura.

Il RPCT potrà sempre utilizzare il contenuto delle segnalazioni per identificare le aree critiche

⁶ Nelle Delibere n. 469 del 9 giugno 2021 e n. 840 del 2 ottobre 2018.



Istituto Nazionale di Statistica

dell'amministrazione e predisporre le misure necessarie per rafforzare il sistema di prevenzione della corruzione nell'ambito in cui è emerso il fatto segnalato.

Il RPCT rende conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento nella Relazione annuale che è tenuto a predisporre ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012, garantendo comunque la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e delle persone coinvolte o comunque menzionate nella segnalazione

8. Istruttoria di competenza del RPCT

Il RPCT, ricevuta la segnalazione tramite il sistema informativo appositamente dedicato o tramite gli altri canali di segnalazione interna (cfr. Paragrafo 4 del presente disciplinare), verifica preliminarmente la sussistenza dei requisiti essenziali di trattazione definiti nel presente disciplinare, i quali rappresentano il presupposto indispensabile per poter accordare al segnalante le tutele previste dal d.lgs. n. 24/2023. Nello specifico, il RPCT verifica che la segnalazione sia stata effettuata nell'interesse pubblico o nell'interesse alla integrità dell'Amministrazione.

L'attività istruttoria del RPCT si sostanzia in una prima imparziale disamina sulla sussistenza di quanto rappresentato nella segnalazione, in coerenza con il dato normativo; pertanto, la competenza del RPCT, secondo quanto stabilito dalla norma e dalla Delibera ANAC 840/2018, ha per oggetto una attività "di verifica e di analisi" e non di accertamento sull'effettivo accadimento dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, il RPCT può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il sistema informativo appositamente dedicato, o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Ai fini della verifica preliminare, il RPCT ha diritto di acquisire qualsiasi documento dell'Istituto ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria di sua competenza, nonché effettuare ogni attività istruttoria ritenuta opportuna, inclusa, se indispensabile, l'audizione personale del segnalante, del soggetto segnalato e di eventuali altri dipendenti o soggetti informati sui fatti. In tal caso, i dipendenti dell'Istituto, preventivamente istruiti riguardo al trattamento dei dati personali in materia di segnalazioni di *whistleblowing*, sono obbligati a condividere con il RPCT le informazioni di cui sono in possesso e a mantenere il massimo riserbo sulle richieste del RPCT.

Qualora il RPCT ravvisi elementi di fondatezza nella segnalazione, provvede a informare immediatamente gli organi preposti interni o le autorità/istituzioni esterne, ognuno secondo le proprie competenze (cfr. Paragrafo 9 del presente disciplinare).

Il RPCT sintetizza gli esiti dell'istruttoria preliminare in un'apposita relazione a carattere strettamente riservato.

Nelle sole ipotesi in cui, all'esito dell'istruttoria preliminare, risulti in maniera evidente la manifesta infondatezza della segnalazione, ovvero la stessa sia carente degli elementi fondamentali obbligatori, il RPCT dispone l'archiviazione della segnalazione fornendo adeguata motivazione nell'apposita relazione.



Istituto Nazionale di Statistica

9. Gestione della segnalazione

Al di fuori delle ipotesi di archiviazione della segnalazione, di cui al precedente paragrafo, il RPCT inoltra la segnalazione, nel rispetto della riservatezza dei dati e di quanto precisato al paragrafo 3.1:

- a) all'Ufficio procedimenti disciplinari (UPD), qualora ravvisi la competenza di quest'ultimo;
- b) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma, nel caso in cui la condotta illecita segnalata integri un'ipotesi di reato;
- c) all'autorità contabile nell'ipotesi di danno erariale.

La documentazione inerente alle segnalazioni di *whistleblowing* viene trasmessa ai soggetti esterni di cui sopra attraverso l'utilizzo di un indirizzo PEC dedicato alla gestione delle segnalazioni delle violazioni di cui al d.lgs. n. 24/2023, nel rispetto della normativa in materia di tutela dei dati personali di cui al Regolamento (EU) 2016/679 e al d.lgs. n. 196/2003.

Per la trasmissione della documentazione ai soggetti interni all'Istituto, dalla quale verranno opportunamente oscurati i dati per i quali è prevista riservatezza, verrà utilizzato un apposito nodo di protocollo sul Sistema di gestione documentale.

10. Conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni

Le segnalazioni, interne ed esterne, e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del d.lgs. 24/2023 e del principio di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679.

11. Gruppo di supporto al Responsabile per la prevenzione della corruzione

Al fine di garantire la necessaria tempestività nella gestione delle segnalazioni di condotte illecite, l'Istituto individua, con apposito atto formale e su proposta del RCPT, i soggetti incaricati di supportare il RPCT nell'istruttoria delle segnalazioni (i c.d. soggetti "istruttori").

L'atto di nomina del gruppo di supporto per la verifica e l'analisi delle segnalazioni è pubblicato nella sezione Intranet dell'Istituto dedicata al *whistleblowing* e sul sito istituzionale, nella relativa pagina contenuta nella sezione "Amministrazione trasparente".

I soggetti "istruttori" sono sottoposti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità del RPCT e non possono essere individuati tra il personale incardinato nell'Ufficio procedimenti disciplinari



Istituto Nazionale di Statistica

(UPD). Con apposito provvedimento, i soggetti “istruttori” sono altresì incaricati del trattamento dei dati personali con riferimento alla gestione delle suddette segnalazioni.

Nel caso in cui pervenga una segnalazione nella quale è direttamente coinvolto un membro del gruppo di supporto, il RPCT deve evitarne il coinvolgimento nell’ambito della relativa istruttoria.

12. Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali finalizzato alla ricezione e alla gestione delle segnalazioni oggetto del presente disciplinare è effettuato in conformità al Regolamento (UE) 2016/679, al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nonché al decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24. I dati personali raccolti accidentalmente che manifestamente risultino non utili per la gestione della segnalazione saranno cancellati immediatamente dal RPCT.

Il titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13, comma 4, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24, è l’Istat.

Competenti a ricevere le segnalazioni e dare loro seguito sono il RPCT e i componenti del Gruppo di supporto al RPCT i quali operano, rispettivamente, in qualità di designato al trattamento⁷ e di persone autorizzate al trattamento⁸.

Le misure tecniche e organizzative necessarie a garantire la conformità del trattamento ai principi di cui agli articoli 5 e 25 del Regolamento (UE) 2016/679 e un livello di sicurezza adeguato agli specifici rischi per i diritti e le libertà degli interessati sono definite sulla base della valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui all’art. 13, comma 6, del decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Le informazioni sul trattamento dei dati personali previste dagli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 sono fornite a tutti i potenziali soggetti interessati (segnalante, facilitatore, soggetto segnalato e altre persone menzionate nella segnalazione) tenuto conto delle specificità del canale interno utilizzato dal segnalante e sono altresì pubblicate sul sito istituzionale e sulla Intranet dell’Istituto, nelle rispettive sezioni dedicate al whistleblowing.

L’esercizio dei diritti degli interessati di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento (UE) 2016/679, da parte della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione, sarà consentito nei limiti previsti dall’articolo 2-undecies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 poiché dall’esercizio di tali diritti potrebbe derivare un pregiudizio alla tutela della riservatezza dell’identità del segnalante. In tal caso, dunque, alla persona coinvolta o menzionata è preclusa la possibilità di rivolgersi al titolare del trattamento (Istat) e di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art.

⁷ Art. 2-*quaterdecies*, comma 1, del decreto legislativo n. 196/2003.

⁸ Artt. 29 e 32, par. 4, del Regolamento (UE) 2016/679 e art. 2-*quaterdecies*, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003.



Istituto Nazionale di Statistica

77 dal Regolamento (UE) n. 2016/679. Resta ferma la possibilità per la persona coinvolta o menzionata di esercitare i propri diritti per il tramite dello stesso Garante per la protezione dei dati personali con le modalità previste dall'art. 160 decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

I dati personali sono conservati in conformità a quanto indicato al paragrafo 10 del presente disciplinare.

13. Comunicazione

L'Istituto si impegna a sensibilizzare i dipendenti e i dirigenti, interni ed esterni, in servizio a tempo indeterminato ovvero con contratti a tempo determinato, nonché tutti i collaboratori, consulenti o lavoratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore dell'Istituto sull'importanza e sulle finalità del presente disciplinare, informandoli sulle modalità con cui effettuare le segnalazioni di condotte illecite e sui diritti e sugli obblighi che ne derivano.

A tale scopo sono state progettate apposite sezioni dedicate all'istituto del *whistleblowing* sulla Intranet, sul Sito web istituzionale e nei locali dell'Istituto, che l'amministrazione avrà cura di aggiornare periodicamente.

Il presente Disciplinare sarà pubblicato nelle apposite sezioni della Intranet e del Sito web istituzionale.

14. Revisione del disciplinare

Il presente Disciplinare sarà sottoposto a revisione in caso di aggiornamenti o modifiche della normativa e/o della regolamentazione nazionale in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro.